

Rassegna stampa del

24 Febbraio 2014



Direttive europee. Sono sempre soggette alle gare le controllate con capitali anche privati

Appalti, più vincoli per l'in house

■ L'affidamento in house trova il suo quadro normativo nella nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici, che definisce anche alcune importanti novità nel modello di gestione dei servizi.

L'articolo 12 della direttiva appalti approvata dal Parlamento europeo il 15 gennaio (e di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale europea) per la prima volta traduce in un dato normativo gli elementi di principio dettati a suo tempo dalla sentenza Teckal e sviluppati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, fornendo elementi specifici dei requisiti di controllo analogo e dell'attività prevalente a favore dell'ente affidante.

La disposizione stabilisce infatti che non rientra nell'ambito di applicazione del nuovo cor-

pus di regole per gli appalti un affidamento di servizio tra un'amministrazione aggiudicatrice e una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato quando la prima eserciti sulla seconda proprio un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi.

Rispetto al secondo elemento costitutivo dell'in house, la direttiva introduce la prima novità, stabilendo che l'attività è prevalente quando oltre l'80% delle attività della persona giuridi-

LE DEFINIZIONI

L'attività svolta verso l'ente pubblico è considerata prevalente quando raggiunge almeno l'80% dei servizi complessivi

ca controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi.

La seconda innovazione rispetto agli orientamenti giurisprudenziali consolidati è data dalla previsione di un terzo elemento necessario per la definizione del rapporto interorganico, quale l'assenza nella persona giuridica controllata di partecipazioni dirette di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportino controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei Trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona

giuridica controllata.

La norma permette l'ingresso dei privati negli organismi affidatari in house, a condizione che questi non possano incidere sulle decisioni strategiche.

Proprio l'affermazione della sussistenza del controllo analogo sulla persona giuridica affidataria da parte dell'amministrazione quando essa esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata, costituisce il fondamento anche per l'ulteriore grande novità: il controllo tramite holding. La norma stabilisce infatti che l'amministrazione può esercitare il controllo sull'organismo affidatario per mezzo di una persona giuridica diversa a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice.

La disciplina codifica anche la situazione in cui l'organismo affidatario sia partecipato da più enti, anche con quote minoritarie, determinando la sussistenza del controllo analogo quando questo sia esercitato in forma congiunta.

La situazione si concretizza quando gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. La direttiva definisce per la prima volta anche i parametri per escludere dal suo ambito applicativo le forme di cooperazione tra amministrazioni pubbliche, quando il contratto definisce un rapporto collaborativo finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune.

Al.Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le novità

01 | LA HOLDING

Anche quando l'ente pubblico esercita il controllo sull'affidatario non direttamente ma tramite una persona giuridica diversa, a sua volta controllata scatta l'obbligo di affidare con gara

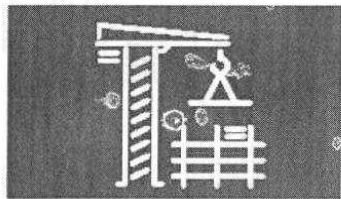
02 | PIÙ ENTI

Quando la società affidataria è controllata da più enti, anche con quote minoritarie, se il controllo analogo è realizzato in forma congiunta scatta la soggezione alle regole europee sugli appalti

Ristrutturazioni. L'incentivo maggiorato per la messa in sicurezza statica riguarda le procedure autorizzatorie attivate dopo il 4 agosto 2013

Bonus antisismico con «titoli» pesanti

Permesso di costruire o super-Dia per ottenere la detrazione del 65% fino a 96mila euro



Donato Antonucci

La possibilità di detrarre dall'imposta lorda il 36% delle spese per misure antisismiche era già contemplata dall'articolo 16-bis del Tuir, inserito nel Testo unico dal Dl 201/2011. Si tratta, in particolare, degli interventi previsti dalla norma al comma 1, lettera i), relativi all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, sulle parti strutturali degli edifici, per la redazione della documentazione obbligatoria necessaria per comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di questa documentazione. Per questa tipologia di interventi l'articolo 16 del Dl 63/2013 - come modificato dalla legge di stabilità 147/2013 - ha innalzato l'entità della detrazione al 65% fino a una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre di quest'anno (per gli anni a venire, si veda l'articolo in basso).

Dall'incrocio delle due previsioni il riconoscimento della detrazione potenziata al 65% risulta assoggettato ad alcune limitazioni.

① Innanzitutto questo si riferisce ai soli interventi le cui procedure autorizzatorie siano state attivate dopo il 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013 (di conversione del Dl 63).

② In secondo luogo la disposizione del 2013 non trova applicazione per l'intero territorio nazionale, poiché riguarda solo le opere eseguite sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche a pericolosità alta o media (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

③ Inoltre, non ogni tipologia di lavori potrà fruire dei benefici fiscali. L'articolo 16-bis, infatti, prende in considerazione soltanto l'adozione di misure antisismiche e l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica da realizzarsi «sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici».

④ Infine il beneficio è riconosciuto solo per gli interventi riguardanti edifici destinati ad attività produttive o ad abitazione principale del contribuente.

I titoli abilitativi ammessi

Dovendo riguardare le «parti strutturali», la tipologia delle opere va inquadrarsi tra gli «interventi di ristrutturazione edilizia», (articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr 380/2001), il cui titolo abilitativo sarà il permesso di costruire o, se prevista dalla normativa regionale, una super-Dia.

Andrà quindi tendenzialmente escluso il riconoscimento del beneficio per le opere riconducibili agli «interventi di restauro e di risanamento conservativo» (articolo 3, comma 1, lettera c), Dpr 380/2001). D'altro canto è la stessa rubrica dell'articolo 16 a fare esplicito riferimento alla «ristrutturazione edilizia», contribuendo a chiarire l'ambito di operatività della norma. Ulteriore aspetto problematico è quello collegato al concreto avvio delle

procedure autorizzatorie e ai limiti temporali entro cui le spese devono essere sostenute per fruire della maggiore detrazione.

Interventi su interi edifici

La norma non consente di intervenire sulle parti strutturali della singola unità immobiliare, che viene presa in considerazione unicamente per determinare l'ammontare massimo della detrazione, ma solo sull'intero edificio o su complessi di edifici collegati. Pertanto, salvo i casi in cui l'immobile appartenga a un unico soggetto, sarà indispensabile il coinvolgimento dei vari comproprietari o dei condomini che dovranno deliberare, con i quorum costitutivi deliberativi ex articolo 1136 Codice civile, sull'esecuzione o meno dell'intervento, sull'eventuale acquisizione di progetti di massima e preventivi da varie imprese, sull'individuazione del professionista cui affidare la progettazione e la direzione dei lavori, sulla costituzione obbligatoria del fondo speciale previsto dall'articolo 1135 Codice civile.

Non va poi trascurato che nell'ipotesi in cui gli edifici ricadono nei centri storici (zone A), gli interventi potranno essere soltanto realizzati «sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari», il che lascia intravedere la necessità della preventiva predisposizione e approvazione di un piano attuativo, con ulteriore dilatazione dei tempi necessari al concreto avvio delle opere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

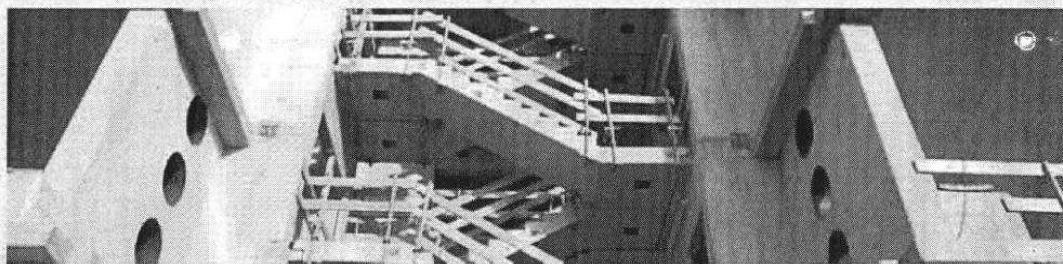


Zonazione sismica

● In applicazione dell'articolo 93, Dlgs 112/98, l'ordinanza n. 3274/2003 ha fornito alle Regioni i criteri generali di classificazione sismica (macrozonazione) e la predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. Tutti i Comuni italiani sono stati classificati in quattro categorie di sismicità: zona 1, alta; zona 2, media; zona 3, bassa; zona 4, molto bassa. Anche in quest'ultima zona le Regioni hanno facoltà di prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica.

Le pronunce

A CURA DI Donato Antonucci

**01 | REATI SENZA ESTINZIONE**

In tema di contravvenzioni antisismiche, i reati previsti dagli articoli 93 e 94 del Dpr 380/01 (interventi edilizi senza deposito del progetto e autorizzazione regionale, *ndr*) sono reati permanenti, in quanto il primo permane sino a quando chi intraprese l'intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto (o non termina l'intervento) e il secondo sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica lo termina od ottiene l'autorizzazione

Cassazione pen., n. 27260/2012

02 | LA COMPATIBILITÀ

Il reato previsto dall'articolo 95 del Dpr n. 380/2001 si perfeziona con l'inizio di esecuzione delle opere: è irrilevante il giudizio di compatibilità dei manufatti realizzati con le cautele

antisismiche di legge

Cassazione pen., n. 7893/2012

03 | GLI INTERVENTI MINORI

Ricorre il reato antisismico nel caso di opere realizzate nelle zone sismiche senza adempimento dell'obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti allo sportello unico (articolo 94, Dpr 380/2001) e senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture. In applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso la tesi difensiva fondata sulla natura marginale degli interventi e sull'esigua entità degli stessi

Cassazione pen., 30224/2011

04 | LA PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione delle contravvenzioni di omessa denuncia di inizio lavori in zona sismica, e di esecuzione dei

medesimi in assenza di autorizzazione, decorre dalla data di inizio dei lavori

Cassazione pen., 23656/2011

05 | ZONE A BASSO RISCHIO

Il reato di omessa denuncia lavori in zona sismica (articolo 93 del Dpr 380/2001) è configurabile anche in caso di esecuzione di lavori in zona inclusa tra quelle a basso indice sismico

Cassazione pen., n. 22312/2011

06 | L'ECCEZIONE

Fatta eccezione per le opere di manutenzione ordinaria, ogni intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo

Cassazione pen., 34604/2010

Requisiti fiscali. Le precisazioni della circolare 29/E/2013

Sulle seconde case si applica l'agevolazione base del 50%

Marco Zandonà

■ Per applicare correttamente la detrazione del 65% sugli interventi di messa in sicurezza statica riguardanti le parti strutturali dell'edificio o complessi di edifici collegati strutturalmente bisogna tenere conto di alcune nozioni fondamentali (alcune delle quali dettate dalle Entrate con la circolare 29/E/2013).

■ **Zona sismica.** Le unità immobiliari che possono essere oggetto degli interventi agevolabili devono ricadere nelle zone 1 e 2, del territorio nazionale individuate in base ai criteri idrogeologici di cui all'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003. Tale ordinanza individua 4 diverse zone, in ordine decrescente rispetto al grado di rischio sismico e riporta, nel relativo allegato A, l'elenco di tutti i Comuni italiani con l'attribuzione della zona di appartenenza.

■ **Tipo di fabbricato.** Con riferimento alla tipologia di utilizzo, invece, a differenza dell'ordinaria detrazione del 50% per i lavori edili, gli interventi devono essere eseguiti su costruzioni adibite ad "abitazioni principali" o ad attività produttive.

■ **Abitazione principale.** Per costruzione adibita ad abitazione principale si intende l'abitazione nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, secondo la nozione rilevante in ambito Irpef. Viceversa, per costruzioni adibite ad attività produttive, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono at-

L'APERTURA

Percentuale maggiorata anche per i lavori eseguiti sui fabbricati che ospitano attività produttive di ogni categoria catastale

tività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

■ **Beneficiari.** Rispetto alla detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione edilizia - limitata alle persone fisiche non esercenti attività commerciale - possono beneficiare della detrazione del 65% per i lavori antisismici, i soggetti passivi Irpef e Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stes-

se siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).

■ **Uso misto.** Nell'ipotesi in cui l'edificio su cui si interviene sia localizzato in una zona sismica ad alta pericolosità e sia a destinazione mista (comprenda, cioè, unità immobiliari destinate ad attività produttive e ad abitazioni principali, e altre abitazioni non prime case) la detrazione del 65% potrà essere fruita solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 riferite alle unità immobiliari destinate ad attività produttive e ad abitazione principale, applicandosi, invece, l'aliquota del 50% per le altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo, sempre che le spese siano sostenute da persone fisiche non esercenti attività commerciale (soggetti che possono avvalersi della detrazione dall'Irpef ex articolo 16-bis del Tuir).

■ **Importi.** La detrazione massima è, quindi, pari a 62.400 euro (65% di 96mila), da dividere in 10 anni in sede di dichiarazione dei redditi per un importo massimo

di 6.240 euro l'anno, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

■ **Procedura.** Valgono le disposizioni applicabili per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti nell'articolo 16-bis del Tuir. In sostanza le fatture devono essere pagate con bonifico bancario o postale, anche online, in cui deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che fruisce della detrazione, la partita Iva dell'esecutore dei lavori e la causale di versamento che nel caso di specie può essere: detrazione del 65% per lavori antisismici, articolo 16, comma 1-bis del Dl 63/2013 e successive modificazioni. Sui bonifici poi, prima dell'accordo, la banca effettua la prevista ritenuta del 4%. Per gli esercenti attività commerciale (ditte individuali società di persone e di capitali), il pagamento può essere fatto anche con strumenti di pagamento differenti.

■ **Dopo il 2014.** La stessa legge di stabilità delinea anche il futuro della detrazione per l'antisismica. Nel 2015, l'importo della detrazione sarà pari al 50%, sempre su un massimo di spese pari a 96mila euro, ferma restando le tipologie di lavori agevolati e i soggetti che hanno diritto ai benefici. Dal 2016, invece, l'importo detraibile diventerà pari al 36%, correlato a una spesa massima di 48mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Requisiti edilizi. Indispensabili progetto, calcoli e relazione

Autorizzazione sismica secondo le norme regionali

■ Per l'esecuzione di lavori in zona sismica non è sufficiente il solo titolo abilitativo edilizio, ma è indispensabile la preventiva denuncia dell'intervento che si intende realizzare e il rilascio della specifica autorizzazione, come previsto dagli articoli 93 e 94 del Dpr n. 380/2001. Gli obblighi di denuncia e autorizzazione, come chiarito dalla Cassazione penale, sussistono anche nelle zone a basso rischio sismico (n. 22312/2011) e a prescindere dall'entità delle opere e della natura dei materiali impiegati (n. 30224/2011), e la loro violazione configura un reato contravvenzionale istantaneo a effetti permanenti (n. 27260/2012, n. 23656/2011 e n. 35912/2008). L'unica eccezione è costituita dalle opere di manutenzione ordinaria (n. 34604/2010).

L'impossibilità di prescindere dall'autorizzazione è stata sancita anche dalla Consulta (n. 182/2005), che ha dichiarato incostituzionale una norma della Regione Toscana (articolo 105, comma 3, legge regionale n. 1/2005), nella parte in cui non disponeva che – per gli interventi in zona sismica – non si potessero iniziare lavori senza preventiva autorizza-

zione scritta del competente ufficio tecnico della Regione.

La non derogabilità delle previsioni del Dpr n. 380/2001 da parte delle Regioni, incluse quelle a statuto speciale, è stata recentemente riaffermata sempre dalla Cassazione penale (n. 16182/2013), che ha ribadito come la disciplina edilizia antisismica e delle costruzioni in conglomerato cementizio armato, attiene alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrando nella competenza esclusiva dello Stato ex articolo 117, comma 2, della Costituzione.

Alle Regioni spetta comunque la competenza autorizzatoria, che è stata generalmente delegata in tutto o in parte alle Province o, in alcuni casi, ai Comuni, come per la Campania, che ad essi ha assegnato il rilascio delle autorizzazioni sismiche per manufatti privati fino a 10,50 metri di altezza.

La domanda per ottenere l'autorizzazione sismica, anche insieme a quella per il permesso di costruire, viene presentata allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio, ove istituito, o all'ufficio tecnico comunale, oppure al Suap, per gli edifici destinati ad attività

produttive.

All'istanza va allegato il progetto esecutivo riguardante le strutture, il cui contenuto minimo è stabilito dalle singole Regioni, ma che andrà comunque redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni (Dm 14 gennaio 2008) e a quanto stabilito dall'articolo 93 del Dpr n. 380/2001. Il progetto dovrà pertanto essere accompagnato da adeguate planimetria, piante, prospetti e sezioni, nonché da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Andrà inoltre allegata «una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione».

Sui siti istituzionali, anche in ossequio alle recenti disposizioni in tema di trasparenza amministrativa, devono comunque essere pubblicati sia i modelli di domanda che l'elenco della documentazione necessaria.

D. Ant.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti. Applicazione estesa ad altre categorie di produttori Sistri, il 3 marzo partenza bis con le vecchie sanzioni

Paola Ficco

Dopo la partenza del primo gruppo di obbligati (il 1° ottobre scorso), dal 3 marzo il Sistri completa quasi del tutto il suo orizzonte operativo di riferimento (ridisegnato dall'articolo 11, legge 125/2013, in riformato dell'articolo 188-ter, Dlgs 152/2006, Codice ambientale). Infatti, pur ricordando che le sanzioni previste dall'articolo 260-bis e 260-ter del "Codice" decorreranno dal 1° gennaio 2015, dal 3 marzo saranno obbligati ad utilizzare il Sistri enti e imprese che sono:

- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che ne effettuano la sola attività di stoccaggio (R13 o D15);
- trasportatori di rifiuti speciali pericolosi da loro stessi pro-

dotti (commi 5 e 8, articolo 212, Dlgs 152/2006).

Per la sola Regione Campania, si aggiungono i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani.

Da lunedì 3 marzo e fino a tutto dicembre 2014 continuano comunque ad applicarsi le regole e le sanzioni relative all'invio del Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale), alla compilazione, tenuta e conservazione dei formulari e dei registri di carico e scarico in omaggio alle regole previgenti rispetto alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010. Quindi, in attesa che entrino in vigore le sanzioni relative al Sistri, sono state confermate quelle previste prima della introduzione del Sistri nel Codice ambientale. Gli obbligati al Mud per i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2013 dovranno

no anche provvedere all'invio alle Camere di commercio competenti entro il prossimo 30 aprile e al pagamento del contributo Sistri per il 2014. Le unità locali da iscrivere sono quelle dove si prevede che si producano rifiuti speciali pericolosi. Se i produttori obbligati alla nuova operatività non sono ancora in possesso delle chiavette Usb, i rifiuti pericolosi vanno avviati a smaltimento o recupero comunicando i dati dei rifiuti al trasportatore e custodendo le copie della scheda Sistri-area movimentazione consegnate dal trasportatore, insieme alle copie del formulario. Come previsto dall'articolo 12, comma 1, Dm 52/2011, l'utilizzo del Sistri è obbligatorio a decorrere dal settimo giorno dalla consegna dei dispositivi elettronici.

Se i rifiuti pericolosi sono pro-

dotti in modo accidentale l'ente o l'impresa che li produce deve richiedere l'iscrizione al Sistri per l'unità locale dove i rifiuti sono prodotti entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.

Per almeno tre anni occorre conservare la copia in formato elettronico di ogni movimentazione del registro cronologico (funzione "documento-registrazione"). Il formato diventa anche cartaceo per la copia delle schede movimentazione (funzione "documento-registrazione"). Il tutto ovviamente insieme alle copie cartacee dei formulari e dei registri (da utilizzare fino al 31 dicembre 2014) il cui periodo di conservazione, però, è pari a cinque anni.

Dal 30 giugno 2014, previo Dm, partirà la sperimentazione per i raccoglitori e trasportatori a titolo professionale di rifiuti urbani pericolosi, i vettori esteri che trasportano rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o li esportano dall'Italia e per chi tratta, recupera, smaltisce, commercia e intermedia rifiuti urbani pericolosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adempimenti. Il passaggio dalla carta alla tracciabilità elettronica

Nuove schede da compilare prima dello smaltimento

Le procedure del Sistri sono complesse e lunghe. Troppo. Il prossimo debutto dei produttori e dell'apparato campano sui rifiuti urbani non sarà immune dalle difficoltà. Il brutto ricordo del livello di approssimazione del sistema rivelato dal "click day" dell'11 maggio 2011 sarà, con ogni probabilità, confermato. Da allora, infatti, i problemi sono rimasti quasi del tutto irrisolti e forse si sono ampliati. Si pensi al fatto che il Ministero non ha ancora chiarito come possa aderire volontariamente al Sistri chi non è obbligato, né come può riconsegnare le chiavette chi non è più tenuto all'adesione.

Le norme sono diventate inestricabili: il Dm 52/2011 (Testo unico Sistri) è stato superato dalle modifiche legislative,

l'orizzonte procedurale si è affollato di Faq, tavole sinottiche, circolare e manuale operativo con ricorrenti contraddizioni e scoordamenti.

Il mondo produttivo, invece, da sempre chiede chiarezza, alcune modifiche e che il Sistri si riallinei con la normativa primaria sulla gestione dei rifiuti. Diversamente, le imprese (nonostante gli sforzi delle associazioni di categoria) non possono dare al Sistri quello che chiede. È opportuno ricordare che il produttore deve compilare il registro cronologico Sistri entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e in ogni caso prima che sia movimentato. Inoltre, deve inserire codice (Cer) e denominazione del rifiuto; causale della produzione; quantità (solo in chilogrammi);

I modelli

01 | LE SCADENZE

Entro dieci giorni dalla creazione del rifiuto il produttore deve compilare il registro cronologico Sistri, inserire il codice Cer, la denominazione del rifiuto, le cause della produzione, la quantità, lo stato fisico e la sua ubicazione. Il processo si completa con la firma elettronica

02 | GLI OBBLIGHI

Dal 3 marzo chi ha caricato sul registro cartaceo i rifiuti senza averli smaltiti deve includerli nella scheda movimentazione

stato fisico; caratteristiche di pericolo; posizione del rifiuto (in sito o fuori sito). Il Sistri richiede il Pin del delegato per la firma elettronica della registrazione e questa va scaricata in formato pdf.

Dal 3 marzo, i produttori che hanno caricato sul registro cartaceo i rifiuti prodotti in precedenza senza averli ancora avviati a recupero/smaltimento devono includerli nella scheda movimentazione prendendoli in carico prima di movimentarli, indicando la causale "Giacenza per avvio Sistri". Le registrazioni di carico sul registro cronologico saranno fatte prima della movimentazione effettiva senza bisogno di caricarle sul registro dal 3 marzo.

In caso di interruzione temporanea del sistema, la movimentazione va annotata sulla scheda Sistri in bianco scaricata dal sistema; i dati vanno inseriti entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento. Invece, se si interrompe il funzionamento della black box per i trasporti non c'è procedura alternativa. **P. Fi.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASSAZIONE: OK AL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE, MA PER L'IVA DECIDE LA CORTE EUROPEA

Sisma 1990: il rimborso spetta a tutti

Il rimborso del 90% delle imposte del triennio 1990 - 1992 o della misura percentuale pagata in più del 10% spetta a tutti. Il contribuente residente nelle zone colpite dal sisma del 1990, che ha presentato l'istanza di rimborso nei termini (di norma, entro il 31 marzo 2012) e instaurato il contenzioso o è nei termini per farlo, ha diritto al rimborso.

Per la Corte di Cassazione, però, nel riconfermare il diritto al rimborso del 90% o della misura percentuale pagata in più del 10 per cento, rimane un dubbio sull'Iva. Con ordinanza interlocutoria depositata in cancelleria il 23 gennaio 2014, la Cassazione ha perciò sospeso il giudizio sul rimborso Iva, in attesa della decisione della Corte di giustizia europea.

Nell'ordinanza, i giudici di legittimità segnalano che «con un'attenta (ed abile) esposizione» della difesa del contribuente rappresentato da Daniele Bellone e Antonino Recca, «la misura in questione non costituirebbe un "condono fiscale", cioè una rinuncia

indiscriminata a pretese tributarie, bensì una forma di "aiuto ed assistenza solidaristica", che non derogherebbe alla normativa in materia di Iva, né costituirebbe - come invece accade per i condoni - un indiretto incoraggiamento alla evasione. Simile aiuto non cadrebbe poi sotto il divieto di "aiuti di Stato" perché il Trattato istitutivo dell'Unione consente forme di aiuto "per ovviare ai danni cagionati da calamità naturali" quali appunto il terremoto del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato i contribuenti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa.

Il rimborso delle somme pagate in più rispetto al 10% dovuto spetta anche per l'Iva, considerato che la Cassazione, con le sue sentenze di orientamento univoco e consolidato, riconosce il beneficio a tutti i contribuenti. D'altra parte, esistono imprese che hanno pagato solo il 10% e, per evidenti ragioni di parità di trattamento, sia della costituzione italiana, sia delle norme comunitarie, non è pensabile punire le imprese che hanno pagato

per intero o quasi, i tributi del triennio 1990 - 1992. Al riguardo, occorre ricordare che, come insegna la Suprema Corte di Cassazione, e per quanto ampiamente argomentato con la sentenza n. 20641 del 1° ottobre 2007 (ripresa in numerose ordinanze), il condono previsto dalla legge 289 del 2002, articolo 9, comma 17, risponde ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria. Si tratta, infatti, di una disposizione che riguarda periodi temporali remoti e che mira a indennizzare in qualche misura coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi come il terremoto del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa. Come correttamente disposto dalla Cassazione, per principio univoco e consolidato, tanto da divenire un diritto usuale (*jus receptum*), il beneficio della riduzione al 10% spetta sia a favore di chi non ha ancora pagato, sia a favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso di quanto versato al medesimo titolo, ancor-

ché risultato parzialmente non dovuto ex post, cui va riconosciuto il carattere di *ius superveniens* favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege.

Per i supremi giudici, la definizione dei tributi del triennio 1990-1992 può avvenire in due simmetriche possibilità: una in favore di chi non aveva ancora pagato, mediante il pagamento del 10% del dovuto; l'altra a beneficio di chi aveva già pagato, attraverso il rimborso delle somme pagate in più rispetto al 10%, e del 90% per chi aveva pagato tutto.

In attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia europea per la parte concernente l'Iva, è anche indispensabile un intervento del legislatore che metta la parola fine a questo contenzioso infinito, riconoscendo la giusta parità di trattamento a tutti i contribuenti, recependo gli insegnamenti più volte espressi dalla Corte di Cassazione.

**SALVINA MORINA
TONINO MORINA**

LAVORO E SVILUPPO

L'Europa stanZIA 400 milioni per i giovani

CONCETTA BONINI

MODICA. Quattrocento milioni di euro per le imprese giovanili siciliane – e dunque anche per quelle della Provincia di Ragusa – arriveranno nei prossimi due anni grazie al piano europeo di sviluppo "Youth guarantee", Garanzia per i giovani. Il segretario generale della Cgil di Ragusa Giovanni Avola e il responsabile del dipartimento politiche giovanili Francesco Pisana, hanno partecipato all'incontro promosso dalla Regione per dare attuazione a questo piano, anche in un'ottica di ampliamento della fascia di inclusione dai 15 ai 35 anni.

"Si affronta così per la prima volta – dichiarano Avola e Pisana – con tempestività e determinazione il drammatico tema della disoccupazione giovanile che sfiora in Sicilia la soglia del 50%". È arrivato il momento di voltare pagina, andando oltre i piagnistei, il pietismo e le raccomandazioni. Alla luce del sole migliaia di giovani potranno trovare lavoro stabile partendo dall'autoimprenditorialità. Questo significa produzione di ricchezza e quindi occasione di sviluppo in diversi segmenti dell'economia regionale. La Cgil e il dipartimento politiche giovanili ragusani – concludono Avola e Pisana – subito dopo il congresso provinciale, terranno un convegno pubblico per far conoscere alla sterminata platea di giovani disoccupati e inoccupati le linee di questo piano".

Il finanziamento è previsto dal progetto "Youth guarantee" destinato a dare un taglio al problema della disoccupazione giovanile che, in Sicilia, sfiora la soglia del 50 per cento

La Youth guarantee è infatti una misura con cui l'Europa sollecita e cofinanzia azioni per garantire ai giovani tra 15 e 29 anni un'offerta di lavoro, il proseguimento degli studi, l'apprendistato, il tirocinio o altre misure formative entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dalla scuola. Includendo il cofinanziamento nazionale e altre risorse dal Fse si arriva a 1 miliardo e 513 milioni per tutto il Paese: di questi 200 milioni andranno alla Sicilia.

Ma oltre a questi 200 milioni per il biennio 2014/2015, alla Sicilia arriveranno, tra il 2014 e il 2016, 142 milioni per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani sotto i 30 anni e altri 50 milioni per i tirocini formativi (grazie al d. l. 76/2013). Si aggiungeranno i fondi, ancora non ripartiti tra le regioni, per l'autoimprenditorialità e quelli del cosiddetto "Piano giovani", con l'assegnazione di 87 per misure a favore dei giovani fino a 35 anni.

Secondo la Cgil, dunque, "complessivamente nel prossimo biennio sarà possibile impiegare risorse per quattrocento milioni di euro nella sola Sicilia e la platea di fruitori potenziali oscillerà tra le 250 e le 300 mila unità".

Nell'incontro che si è tenuto in Regione nei giorni scorsi è stato intanto comunicato ai sindacati che la settimana prossima sarà firmata la convenzione bilaterale col Governo nazionale e le prime misure decolleranno a partire dal 1 marzo.

VITTORIA Il progetto è adesso all'esame del ministero dell'Ambiente

Sbloccato l'iter per i lavori di messa in sicurezza del porto

Maria Teresa Gallo
VITTORIA

Qualcosa comincia finalmente a muoversi nel lungo e tormentato iter per la messa in sicurezza del bacino operativo del porto di Scoglitti, tanto attesa dalla marineria. Sebbene i fondi, circa tre milioni risparmiati dal ribasso d'asta dei lavori di prolungamento della diga di ponente, siano da diversi anni nella disponibilità del Comune, si è dovuto attendere che il Genio civile opere marittime di Palermo predisponesse il progetto per proseguire con un nuovo step.

Da pochi giorni, è tutto in ma-



Il porto di Scoglitti

no al ministero dell'Ambiente, che dovrà verificare la richiesta «di istanza di esenzione della verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale» presentata dall'amministrazione comunale. «Nel momento in cui il ministero esiterà la pratica (e abbiamo motivo di credere che avverrà entro tempi brevi) – spiega l'assessore al Decentramento Salvatore Avola – tutto passerà alla Regione per l'approvazione del progetto definitivo. A quel punto si potrà procedere con la gara d'appalto».

I lavori riguarderanno il banchinamento del molo dove opera la flotta peschereccia e l'esca-

vazione dei fondali, mentre la sabbia dragata sarà utilizzata per il ripascimento delle spiagge della frazione. Nel frattempo, si attende ancora, e anche in questo caso non senza polemiche, la consegna alla piccola pesca delle opere realizzate sempre all'interno del bacino.

I lavori hanno riguardato l'allestimento di una passerella in legno lungo la spiaggia, la realizzazione di capanni, da utilizzare come deposito per le reti, e bagni pubblici sempre in legno e la predisposizione di punti acqua e luce. Il completamento era previsto per settembre del 2012. Poi, a causa di una variante in corso d'opera, tutto è rimasto bloccato per lunghi mesi fino a quando la scorsa estate non sono stati completati. Da allora si è rimasti in attesa del collaudo che, stando alle assicurazioni dell'assessore Angelo Dezio «dovrebbe avvenire nell'arco di poche settimane». ◀

POZZALLO **Impianti** **sportivi,** **dimenticato** **il bando**

POZZALLO. Che fine ha fatto il bando finanziare la realizzazione degli impianti sportivi? L'interrogativo che si sono posti i consiglieri Salvatore Toscano e Vincenzo Asta mette in risalto uno dei "cavalli di battaglia" della scorsa campagna elettorale del sindaco Luigi Ammatuna.

Il primo cittadino aveva promesso di riconsegnare lo stadio alla collettività, usufruendo di fondi europei. I due consiglieri, la scorsa estate, avevano "segnalato" al sindaco un fondo di 18 milioni di euro a cui poter attingere per la riqualificazione. Trascorsi otto mesi e senza che alcun amministratore comunale sappia qualcosa, tutto è finito nel dimenticatoio.

«Vista la non ottima situazione – dicono i due consiglieri – in cui versano i due impianti sportivi, sarebbe stata un'occasione d'oro per l'amministrazione, che, forse, presa da impegni maggiori, non si è accorta del bando. E' un grave errore, in questo momento, in cui i fondi per le amministrazioni sono ridotti, non sfruttare un'occasione così importante. Per ora solo proclami da quest'amministrazione, buona solo a vessare i cittadini, senza riuscire a garantire che i nostri giovani possano allenarsi e giocare in tranquillità». ◀ (c.c.)